

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 020/CGF

(2014/2015)

**TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL  
COM. UFF. N. 312/CGF– RIUNIONE DEL 3 GIUGNO 2014**

### COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Carlo Bravi- Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO CALC. PINTO DE SOUZA JEFFERSON AVVERSO IL DINIEGO AL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S. CASALECCHIO 1921 SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA**  
(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 3.4.2014)

Con atto del 10.4.2014, il calciatore indicato in epigrafe ha adito la Corte di Giustizia Federale avverso la decisione con la quale la Commissione Tesseramenti, a seguito di richiesta di giudizio del Comitato Regionale Emilia Romagna, ha confermato la decisione dello stesso Comitato Regionale di reiezione, per tardività, della richiesta di tesseramento del calciatore Pinto De Souza Jefferson in favore della S.S. Casalecchio 1921, avendo quest'ultima società depositato, solo in data 8.1.2014 la richiesta di tesseramento presso la Delegazione F.I.G.C. di Bologna, quindi oltre il termine prescritto del 31.12.2014 per i calciatori extracomunitari.

Il reclamo è infondato e come tale va respinto.

L'art. 40 quater N.O.I.F. prevede il termine del 31 dicembre, entro il quale deve essere richiesto il tesseramento per i calciatori extracomunitari.

Risulta dagli atti che la richiesta di tesseramento del calciatore Pinto De Souza Jefferson in favore della S.S. Casalecchio 1921 è stata depositata dopo il detto termine (8.1.2014) e, per l'effetto, deve ritenersi tardivo.

Quanto sopra rende ineccepibile la decisione della Commissione Tesseramenti che questa Corte ritiene di confermare pienamente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pinto De Souza Jefferson.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO SIG. TRUNFIO SALVATORE (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER ANNI 1;**
- **AMMENDA DI €5.000,00,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 4876/3168 PF 12-13/AM/MA DEL 7.3.2014** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 3.4.2014)

Con reclamo in data 18 aprile 2014, spedito in pari data a questa Corte, il sig. Salvatore Trunfio, agente di calciatori, ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 3 aprile 2014 di cui al Com. Uff. n. 67/CDN, con la quale è stata disposta nei confronti del reclamante la sospensione della licenza per anni uno e l'ammenda di €5.000,00.

Nel corso della riunione del 3 giugno 2014, fissata da questa Corte per l'esame del predetto reclamo, la Procura Federale della F.I.G.C. ha eccepito il mancato invio del reclamo ad essa Procura e chiesto pertanto che lo stesso fosse dichiarato inammissibile. Il legale del sig. Trunfio, presente alla riunione, sulla circostanza non è stato in grado di fornire chiarimenti, né prova della sua infondatezza.

Verificato che, effettivamente, il sig. Trunfio ha inviato il reclamo unicamente a questa Corte e non anche alla Procura Federale, controparte necessaria risultata pertanto del tutto pretermessa dal presente giudizio, a questa Corte non resta che prendere atto della violazione degli artt. 33, comma 5, 37 e 38 C.G.S. in tema di introduzione dei reclami a questa Corte e di termini e modalità di relativa comunicazione alle controparti.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Trunfio Salvatore.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

---

**Publicato in Roma il 7 agosto 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete